

VOILA: L'INSOLVENZA FRAUDOLENTA SI TRASFORMA IN RAPINA IMPROPRIA

Fausto Giunta *



Proviamo a ricostruire il fatto storico che sta alla base della recente pronuncia della [Corte di cassazione, sez. II, ud. 2 dicembre 2022, n. 15642 \(dep. 13 aprile 2023\)](#).

Un tale entra in un centro commerciale e chiede delle *brioche* che gli vengono consegnate in una busta. Quindi esce dal locale senza pagare e riparte a bordo della sua autovettura, nonostante il tentativo di fermarlo della persona offesa, la quale si aggrappa invano allo sportello del lato guidatore, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi così delle lesioni personali. Le *brioche* verranno pagate dai parenti dell'imputato giunti sul posto, nell'immediatezza del fatto, per saldare il debito.

Una mente sempliciotta penserebbe a un caso di scuola di insolvenza fraudolenta, fatto per di più estinto dall'adempimento dell'obbligazione ben prima del termine ultimo previsto dalla legge: la sentenza definitiva di condanna (art. 641 c.p.). Semmai, potrebbe residuare una responsabilità per le lesioni personali, salvo a definirne meglio la dinamica e il titolo soggettivo.

Ma il diritto – è il suo bello – non è mai scontato. Così la Suprema Corte, rigetta il ricorso dell'imputato e aderisce alla doppia conforme di condanna, confermando la qualificazione del fatto come rapina impropria.

Questa la scansione degli argomenti:

a) la prima parte della condotta (la richiesta delle *brioche* accompagnata dal mendace intento di acquistarle) costituisce l'altrui spossessamento realizzato con mezzo fraudolento. Non viene a crearsi, però, una nuova relazione di fatto tra l'imputato e le agognate *brioche*, che rimangono nella disponibilità della persona offesa in attesa del pagamento;

b) è solo la seconda parte della condotta (l'uscita dal centro commerciale e l'allontanamento con la propria automobile) che integra l'impossessamento tipico del furto, il quale si trasforma in rapina impropria, nel momento in cui l'imputato si allontana in automobile determinando la caduta della persona offesa.

* Ordinario di diritto penale nell'Università di Firenze

Ora, in dottrina si distingue tra furto fraudolento, come reato di aggressione unilaterale, e truffa, quale reato con la cooperazione della vittima, facendo leva sulla direzione dell'attività ingannatoria, che solo nel secondo caso sarebbe finalizzata a carpire il consenso della vittima all'atto di disposizione patrimoniale, là dove nel furto-fraudolento la frode agevolerebbe l'immediata aggressione sulla cosa¹.

Nel caso di specie non si può dire che l'inganno sia propedeutico all'atto di disposizione patrimoniale. Ciò non significa, però, che si rientri nell'ipotesi del furto fraudolento in un contesto negoziale. La richiesta, da parte dell'agente, della merce esposta non è solo naturalisticamente finalizzata ad accedere alla cosa. Essa ha anche un preciso significato civilistico: la conclusione di una compravendita, con conseguente assunzione dell'obbligazione di pagare. Il fatto corrisponde all'evidenza alla fattispecie di cui all'art. 641 c.p., che altrimenti verrebbe a perdere parte della sua ragion d'essere, essendo stata pensata per punire l'assunzione dell'obbligazione con il proposito di non adempiere. Qui i connotati di frode sono meno marcati: il codice parla infatti di dissimulazione dello stato di insolvenza. L'art. 641 c.p., più che descrivere una condotta, indica un contesto situazionale, nel quale la semplice richiesta dell'oggetto o della prestazione fa sorgere nella controparte la ragionevole convinzione che seguirà l'adempimento. Si tratta di una fattispecie meno grave della truffa e del furto, per non dire della rapina. Per essa il legislatore ha avuto fin dall'origine un occhio di riguardo, trattandosi dell'unico caso in cui, già nel disegno originario del codice, la condotta riparativa estingueva il reato.

Prima del recente arresto giurisprudenziale il diritto si era fatto linguaggio comune: mangiare a scrocco, esemplifica il vocabolario, significa consumare dei pasti in trattoria senza pagare il conto². La Corte di cassazione precisa oggi che questo non vale per le *brioche*.

¹ Per tutti, F. MANTOVANI, *Diritto penale, Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2021, p. 80.

² Cfr. <https://www.treccani.it/vocabolario>.